GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMUNITÀ

VALLE DEI LAGHI – VALLE DI CEMBRA –TERRITORIO VAL D'ADIGE

Capofila Comunità della VALLE DEI LAGHI email: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it pec: istruzione@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it

tel. 0461 340172

BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO

ANNO SCOLASTICO 2025/2026
(ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 5/2006)

PREMESSA

Il presente bando si riferisce al beneficio "ASSEGNI DI STUDIO" di cui all'art. 72 della L.P. 07/08/2006 n. 5 e al relativo "Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5)", approvato con D.P.P. 05/11/2007, n. 24-104/Leg., nonché alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 113 dd. 30/01/2020, come da ultimo modificata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1404 dd. 05/08/2022.

I principali riferimenti relativi agli elementi variabili considerati nella valutazione della condizione economica familiare sono disciplinati dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 dd. 29 agosto 2025 recante "Nuove disposizioni per la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della L.P. 1° febbraio 1993 n. 3 (disciplina ICEF)" e relativo allegato.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

È cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o Istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. È posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di dichiarare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

1. DESTINATARI

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, residenti nei Comuni della Gestione Associata tra le Comunità della Valle dei Laghi, di Cembra e il Territorio Val d'Adige, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione delle spese sostenute.

2. SOGGETTO RICHIEDENTE

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la potestà dei genitori, oppure dallo studente stesso se maggiorenne.

Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura, ai recapiti indicati nel prosieguo.

Il presente bando, completo del modulo di domanda, è disponibile presso la Comunità Valle dei Laghi, la Comunità della Valle di Cembra e i Comuni del Territorio Val d'Adige ed è scaricabile dal sito istituzionale www.comunita.valledeilaghi.tn.it.

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2025/2026 va presentata al Servizio Istruzione e assistenza scolastica della Comunità della Valle dei Laghi

entro le ore 12.00 del giorno giovedì 12 febbraio 2026

La domanda può essere presentata personalmente presso la sede del Servizio in Padergnone (Comune di Vallelaghi) – Via Nazionale 96, oppure inviata tramite pec all'indirizzo istruzione@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it, completa dei necessari allegati richiesti.

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sull'apposito modulo, allegato al presente bando, disponibile presso la segreteria del Servizio oppure scaricabile dal sito internet www.comunita.valledeilaghi.tn.it.

Parte integrante della domanda è la <u>Dichiarazione ICEF – Indicatore Famiglia</u>, che deve essere già in <u>possesso del richiedente</u> (per la dichiarazione ci si può rivolgere ai CAAF abilitati).

A richiesta, la domanda può essere compilata in collaborazione con il personale del Servizio Istruzione, **preferibilmente previo appuntamento.** Per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura l'ufficio rimane a disposizione al numero 0461.340172 <u>tutte le mattine dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e martedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.</u>

5. REOUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A. essere residente in uno dei Comuni della Comunità della Valle di Cembra, della Valle dei Laghi e del Territorio Val d'Adige;
- B. avere un'età non superiore a vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi convenzionalmente quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il 31 agosto 2026;
- C. essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo;
- D. sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore a € 50,00.-; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E. appartenere a un nucleo familiare il cui ICEF Indicatore Famiglia non superi i limiti riportati nel presente bando;
- F. per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E;
- G. non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

6. SPESE AMMISSIBILI

STUDENTI AMMESSI	TIPOLOGIE DI SPESA
1. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali	Convitto e alloggio (1) Tasse iscrizione e frequenza (3)
2. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia	Convitto e alloggio (1)

3. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Libri di testo (2) Mensa (2) Trasporto (2) Tasse di iscrizione e frequenza (3)
4. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Libri di testo (2) Mensa (2) Trasporto (2)
5. Studenti iscritti presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978	Convitto e alloggio (1)

- (1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio vengono valutati:
 - la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
 - l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza.
 - l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalle Comunità di Valle.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale. Tali spese sono comunque riconosciute:
 - agli studenti convittori, iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
 - agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- A. DICHIARAZIONE ICEF INDICATORE FAMIGLIA ANNO 2025 rilasciata dagli enti accreditati dalla Provincia (documento obbligatorio, non acquisibile d'ufficio).
- B. SCHEDA DI VALUTAZIONE relativa all'anno scolastico 2024/2025, o diploma di scuola secondaria di primo grado o attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti.
- C. Documentazione inerente le SPESE SOSTENUTE O DA SOSTENERE:
 - in caso di convitto: <u>dichiarazione della spesa annuale</u> rilasciata dal convitto, copia delle fatture, ricevute o altro documento regolare ai fini fiscali;
 - in caso di appartamento: <u>copia del contratto di affitto</u>, dichiarazione del proprietario dell'appartamento, copia di fatture, copia delle quietanze di pagamento;
 - copia bollettini di <u>c/c postale</u> relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2025/2026 nei casi previsti dalla tabella di cui al precedente punto 6.;

- tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso <u>fuori provincia</u>, utilizzabile per l'anno scolastico 2025/2026 o copia della quietanza di pagamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale);
- certificazione della spesa per il servizio mensa mediante ricevute di bonifico bancario o c/c postale oppure attestazioni rilasciate dalle scuole per gli studenti iscritti a istituzioni scolastiche, anche paritarie, <u>fuori provincia</u>, nei casi previsti;
- elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (per gli studenti frequentanti i <u>primi due anni</u> del secondo ciclo di istituzione e formazione <u>fuori provincia</u>). È ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non di quelli consigliati.

8. LIMITI DI REDDITO E PATRIMONIO PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE FAMIGLIA

Sono ammessi al beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con ICEF – Indicatore Famiglia compreso tra 0,00 e 0,6000 (ICEF_sup). Se l'Indicatore Famiglia della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF 0,6000 la domanda è da considerarsi non idonea. Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore Famiglia della condizione economica ICEF pari a 0,00.

A tal fine verrà preso in considerazione l'Indicatore risultante dalla banca dati ICEF alla data di scadenza del presente bando.

I limiti di reddito e di patrimonio vengono valutati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1256 dd. 29.08.2025:

- per quanto riguarda il reddito in base ai redditi 2024;
- per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati al 31.12.2024.

9. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i punteggi indicati nella tabella di cui al successivo punto 10. In base al valore dell'Indicatore Famiglia è attribuito un punteggio arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 0.

Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore è compreso tra 0,00 e 0,1900 (ICEF_inf).

Per valori dell'Indicatore Famiglia compresi tra 0,1901 (ICEF_inf) e 0,4000 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup.

Per valori dell'Indicatore Famiglia compresi tra 0,4001 (ICEF_inf) e 0,6000 (ICEF_sup) il punteggio è pari a 0 (zero).

Al punteggio ottenuto in base all'ICEF – Indicatore Famiglia è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nella tabella di cui al successivo punto 10.

PUNTEGGIO ICEF + PUNTEGGIO MERITO = % DA CALCOLARE SULLA SPESA RICONOSCIUTA

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto della franchigia pari a \in 50,00.-.

SPESA RICONOSCIUTA = TOTALE SPESA - € 50.00.-

Il calcolo dell'assegno di studio viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto, compreso tra un massimo di 100 e un minimo di 22, rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di € 4.000,00.-, calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

10. VALUTAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO

Il merito scolastico è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente a quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione. Il merito scolastico (da 6 – sufficiente a 10 e lode – ottimo con lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0/6,1 sufficiente	22	7,2	34
6,2	23	7,3	35
6,3	24	7,4	36
6,4	25	7,5	38
6,5	26	7,6	40
6,6	27	7,7	42
6,7	28	7,8	44
6,8	29	7,9	46
6,9	30	8,0/8,5 buono	48
7,0 discreto	32	8,6/9,0 distinto	49
7,1	33	9,1/10/10 e lode ottimo/ottimo con lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la Scuola Secondaria di Primo grado nell'anno scolastico 2024/2025, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato sul diploma stesso.

11. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E UTILIZZO DEI FONDI A BILANCIO

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegno di studio, la Comunità approva le **graduatorie provvisorie** dei beneficiari:

- **Graduatoria 1**: costituita dai richiedenti il cui Indicatore Famiglia è compreso tra 0 e 0,4000;
- **Graduatoria 2**: costituita dai richiedenti il cui Indicatore Famiglia è compreso tra 0,4001 e 0,6000.

La disponibilità finanziaria massima per la concessione degli assegni di studio corrisponde allo stanziamento di bilancio. Tale disponibilità è utilizzata in via prioritaria per soddisfare le domande dei richiedenti collocati in Graduatoria 1.

Qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio di cui alla Graduatoria 1 non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande utilmente collocate in tale graduatoria.

Qualora, al contrario, accolte tutte le domande inserite nella Graduatoria 1, risultassero disponibili ulteriori risorse, si procederà al riconoscimento del beneficio alle domande collocate nella Graduatoria 2, secondo l'ordine espresso dalla stessa e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

12. MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'assegno di studio è concesso fino all'ammontare massimo di € 4.000,00.-.

Su richiesta dell'interessato, da manifestare in sede di raccolta della domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla Graduatoria provvisoria 1. L'importo sarà erogato entro i 30 giorni successivi.

La residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso in cui non sia erogato alcun acconto, sarà liquidata dopo la conclusione dell'anno scolastico, in seguito all'approvazione della graduatoria definitiva, conseguente all'accertamento della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta.

Per i richiedenti inseriti nella Graduatoria 2 non è ammessa l'erogazione di acconto.

13. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE FINALE

Al termine dell'anno scolastico, ai fini dell'approvazione della **graduatoria definitiva** dei beneficiari, nonché della determinazione definitiva dell'importo dell'assegno e dell'importo a saldo dovuto, andrà prodotta la documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta, costituita dai documenti già elencati al precedente paragrafo 7, lettera C).

14. AGGIORNAMENTO INDICATORE ICEF FAMIGLIA

L'Indicatore famiglia ICEF viene verificato ed eventualmente aggiornato <u>alla data di scadenza del bando</u> per la concessione degli assegni di studio, al valore risultante dalla banca dati ICEF a tale data.

15. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

Successivamente alla data di scadenza del bando, l'importo dell'assegno potrà subire variazioni qualora vengano rettificati i dati già inseriti nel sistema, a seguito di controlli o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica dei dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio, ovvero dei dati presenti nella domanda stessa, non sono previste integrazioni nell'importo dell'assegno in caso di variazioni che comportino un aumento del punteggio, come calcolato ai sensi del precedente paragrafo 9.

Al contrario, qualora dalle rettifiche emerga una variazione che comporti una diminuzione dell'importo spettante, sarà operata la riduzione corrispondente del beneficio, con eventuale recupero dell'importo indebitamente percepito.

16. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal D.P.G.P. 05.06.2000 n. 9-27/Leg., come modificato con deliberazioni della Giunta provinciale n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002, e dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000 riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

17. FAMILIARI A CARICO AI FINI FISCALI

ATTENZIONE: ai fini fiscali, il familiare è considerato "a carico" a patto che non sia titolare di un reddito IRPEF superiore, per il 2024, a € 4.000,00.-. <u>Gli assegni di studio di cui al presente bando sono considerati reddito IRPEF; la Comunità della Valle dei Laghi documenterà la percezione della somma, rilasciando Certificazione Unica.</u>

Vallelaghi, 1° dicembre 2025

Il Presidente Luca Sommadossi Firmato digitalmente